



COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE
URBANISTICA

RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI

Registro Generale N. 183 del 20-02-2020

Registro del Settore N. 1 del 20-02-2020

**Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA', ai sensi dell art. 24 -
DPR. 380/01 e s.m.i. - DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA
PER RITARDATA PRESENTAZIONE.**

Il Responsabile dell'Attività Istruttoria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 107 c. 2 e 3 e 109 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti dei Responsabili di Settore/Servizio;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 30.01.2020 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della Responsabilità del Settore URBANISTICA-SUE ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- l'art. 24 del DPR n. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), così come modificato da ultimo con D.Lgs. del 11.12.2016 prevede, ai fini dell'agibilità degli immobili, che la stessa debba essere "attestata", nei casi previsti al comma 2 del citato articolo legislativo, mediante presentazione di una "Segnalazione Certificata";
- la presentazione di detto documento, sempre con riferimento al citato comma 2, è prevista in un termine massimo di gg. 15 a partire dalla data certificata di "*ultimazione dei lavori di finitura*" dell'intervento;
- la "Segnalazione Certificata" di cui all'oggetto, deve essere corredata da tutta la documentazione prevista al comma 5 del sopra citato art. 24, oltre che dall'attestazione, nei casi previsti, di "avvenuto smaltimento" ai sensi di legge dei rifiuti da demolizione e, per i casi in cui risulta necessario ai sensi di legge ("Protocollo Itaca Puglia" – "Piano Casa"), dal "Certificato di sostenibilità" di cui all'art. 9 – L.R. n. 13/2008, con relativa attestazione di inoltro ai competenti uffici Regionali;
- la mancata presentazione della citata "Segnalazione Certificata di Agibilità" nei termini previsti al punto precedente comporta, così come previsto al comma 3 del ripetuto art. 24, l'applicazione di una "sanzione" amministrativa pecuniaria da € 77,00 fino ad € 464,00;
- si rende necessario, pertanto, procedere alla determinazione di importi sanzionatori "intermedi", nei casi di ritardata presentazione oltre gg.15, graduati in relazione all'entità del periodo di "ritardo", così come appresso specificato nella seguente tabella:

<i>Data Presentazione</i>		<i>Importo Sanzione</i>
<i>a</i>	"Segnalazione Certificata" presentata oltre il 15° e comunque, non oltre il 60° giorno dalla data di "ultimazione lavori"	€ 77,00
<i>b</i>	"Segnalazione Certificata" presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di "ultimazione lavori"	€ 154,00
<i>c</i>	"Segnalazione Certificata" presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di "ultimazione lavori"	€ 308,00
<i>d</i>	"Segnalazione Certificata" presentata oltre il 180° giorno dalla data di "ultimazione lavori"	€ 464,00

- stante l'assenza di un previgente normativa comunale in merito all'applicazione di "sanzioni" in materia di agibilità, si ritiene opportuno procedere all'applicazione dei suddetti importi graduati, solamente alle "Segnalazioni Certificate" presentate al

protocollo dell'Ente successivamente alla data del 29.02.2020 e facenti riferimento a dichiarazioni di "fine lavori" successive alla stessa data, nonché alle pratiche ancora in corso di esecuzione, già acquisite al protocollo prima della predetta data;

Tanto sopra premesso,

Visti:

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12/2014;
- il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis comma 1- D. Lgs. 267/2000 è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal Responsabile del Settore interessato all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Di stabilire la "sanzione amministrativa" pecuniaria di cui all'art. 24, comma 3, del DPR. 380/01 e quindi per i casi di ritardata presentazione della "Segnalazione Certificata di Agibilità" oltre il 15° giorno dalla data di "fine lavori", nel modo seguente:

	<i>Data Presentazione</i>	<i>Importo Sanzione</i>
<i>a</i>	"Segnalazione Certificata" presentata oltre il 15° e comunque, non oltre il 60° giorno dalla data di "ultimazione lavori"	€ 77,00
<i>b</i>	"Segnalazione Certificata" presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di "ultimazione lavori"	€ 154,00
<i>c</i>	"Segnalazione Certificata" presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di "ultimazione lavori"	€ 308,00
<i>d</i>	"Segnalazione Certificata" presentata oltre il 180° giorno dalla data di "ultimazione lavori"	€ 464,00

3. Di stabilire altresì, che la presentazione della "Segnalazione Certificata" in oggetto, va intesa come "fascicolo unico" e quindi già corredato, in fase di protocollo, di tutta la documentazione ed elaborati citati e descritti in premessa, con la precisazione che la mancanza di uno solo dei documenti/elaborati richiesti rilevata in fase di "controllo/verifica" a campione di cui all'art.1, comma 2, della L.R. nr. 12/2014, comporterà l'avvio della procedura di "dichiarazione di inagibilità", ai sensi dell'art.26 – DPR. 380/01.
4. Di dare atto, per le motivazioni in premessa, che i suddetti importi sanzionatori così come graduati, saranno applicati solamente alle "Segnalazioni Certificate" presentate al protocollo dell'Ente successivamente alla data del 29.02.2020 e facenti riferimento a dichiarazioni di "fine lavori" successive alla stessa data, nonché alle pratiche ancora in corso di esecuzione, già acquisite al protocollo prima della predetta data.

Determinazione URBANISTICA n.1 del 20-02-2020 Comune di Ruffano

5. Di Trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili del Servizio di Segreteria Generale e del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente per le incombenze che ne scaturiscono.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
Geom. Orlando Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.